CAMERA DEI DEPUTATI N. 1056

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato POLI BORTONE

Riordinamento della Lega italiana per la lotta contro i tumori

Presentata il 20 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel prossimo decennio, nel nostro Paese, su tre cittadini, uno si ammalerà di cancro; e su due cittadini che svilupperanno cancro, uno ne morirà !

Sarebbe auspicabile dunque che il Parlamento intervenga subito acché quanto sopra venga opportunamente considerato, indicando le istituzioni di cui possono avvalersi le unità socio-sanitarie locali per realizzare le azioni programmate ed i progetti obiettivi indicati nel Piano sanitario nazionale.

La legittimità di comprendere tra dette istituzioni la Lega italiana per la lotta contro i tumori si evidenzia, dalle seguenti osservazioni:

a) la Lega italiana per la lotta contro i tumori è l'unica istituzione pubblica a carattere nazionale che svolge attività integrativa al Servizio sanitario nazionale;

b) la composizione del Consiglio direttivo centrale di questa istituzione è garanzia di una varia e unitaria somma di competenze diverse. Fanno, infatti, parte del Consiglio direttivo centrale otto membri eletti dalle centinaia di migliaia di soci aderenti alla Lega, otto membri in rappresentanza dei seguenti organismi: Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero della sanità, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero dell'interno, Consiglio universitario nazionale, Consiglio superiore di sanità, presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche, Federazione nazionale degli ordini dei medici, ed infine otto direttori o primari di istituti nazionali a carattere scientifico, direttori di cliniche o istituti universitari o primari di divisioni o servizi oncologici. Si realizza così una vasta rappresentanza di competenze in grado di garantire una visione complessiva,

superando scelte parziali o finalizzate al l'orientamento prevalente di questa o quest'altra struttura.

Fin dal luglio 1984, la Commissione affari sociali della Camera dei deputati approvò all'unanimità un ordine del giorno con cui, considerati i complessi compiti svolti dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori, impegnava il Governo a « determinare il pieno coordinamento dell'attività propria della Lega italiana per la lotta contro i tumori con le attività proprie dei vari organi del Servizio sanitario nazionale e nel contempo ad elaborare proposte organiche di intervento nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie tumorali in Italia ».

Quanto sopra esposto può ben giustificare la richiesta di intervento legislativo, tanto più che l'articolazione della istituzione in 92 sezioni provinciali, in comitati regionali e delegazioni comunali e aziendali dimostra una concreta possibilità operativa unita alla partecipazione dei cittadini che è uno degli elementi più caratterizzanti la riforma sanitaria.

I complessi compiti che la Lega stessa svolge nell'ambito della prevenzione, educazione sanitaria, sostegno alla ricerca e assistenza riabilitativa, non possono che intendersi come attività integrativa di organici interventi attuati dallo Stato tramite il Servizio sanitario nazionale (come ha tenuto già ad affermare la Corte dei conti).

Di qui la inderogabile ed improcrastinabile necessità di un riassetto istituzionale della Lega italiana per la lotta contro i tumori, che consentirebbe al Parlamento italiano, di dare assetto preciso ad una istituzione che rappresenta un'utile cerniera fra le strutture tecniche-scientifiche, gli operatori sanitari e la popolazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La Lega italiana per la lotta contro i tumori, ente pubblico su base associativa, con sede in Roma, di seguito denominata « Lega », si articola in comitati regionali e sezioni provinciali.

ART. 2.

1. La Lega opera e collabora con lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti in campo oncologico svolgendo i seguenti compiti:

a) iniziative di studi e ricerche finalizzate alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'ente;

b) iniziative di formazione e di educazione;

c) iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale medico e non medico e dei volontari;

d) attività promozionale di prevenzione oncologica nonché di assistenza psico-sociale e di riabilitazione, anche attraverso varie espressioni di volontariato;

e) partecipazione alla programmazione oncologica elaborata in sede centrale e regionale, curando un costante collegamento con le varie istituzioni pubbliche e private qualificate che si interessano di problemi oncologici o correlati all'oncologia;

f) interscambio di informazioni e collaborazioni con organismi similari a livello nazionale ed internazionale;

g) stimolo e raccolta del supporto economico privato per il potenziamento della lotta contro i tumori;

h) altri compiti che possono essere attribuiti dalle leggi e da altre fonti normative.

ART. 3.

1. La Lega è sottoposta alla vigilanza del Ministro della sanità.

ART. 4.

1. Per l'attuazione dei suoi compiti istituzionali, la Lega può avvalersi degli strumenti di diritto privato.

ART. 5.

1. La Lega, nell'adeguare il proprio statuto ai princìpi stabiliti dalla presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, regolamenta i rapporti tra la sede centrale e le sezioni provinciali e garantisce la loro autonomia finanziaria, amministrativa e patrimoniale nel quadro di una armonica unità funzionale, prevedendo forme di partecipazione periodica dei presidenti delle sezioni alle decisioni di valenza nazionale.